

**REGOLAMENTO (CE) N. 1641/2004 DELLA COMMISSIONE****del 17 settembre 2004****relativo al rilascio di titoli di importazione di riso originario degli Stati ACP e dei PTOM per le domande presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2004 in applicazione del regolamento (CE) n. 638/2003**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio, del 10 dicembre 2002, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e che abroga il regolamento (CE) n. 1706/98<sup>(1)</sup>,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea («decisione sull'associazione d'oltremare»)<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 638/2003 della Commissione, del 9 aprile 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2286/2002 del Consiglio e della decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda il regime applicabile all'importazione di riso originario degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di settembre 2004, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi cinque giorni lavorativi del mese di settembre 2004 in virtù del regolamento (CE) n. 638/2003 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato.

2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2004.

*Per la Commissione*

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

*Direttore generale dell'Agricoltura*

<sup>(1)</sup> GU L 348 del 21.12.2002, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 93 del 10.4.2003, pag. 3.

## ALLEGATO

**Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto di settembre 2004 e quantità riportate al lotto successivo**

Origine/Prodotto	Percentuale di riduzione		Quantità riportata al lotto del mese di ottobre 2004 (in t)	
	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati	Antille olandesi e Aruba	PTOM meno sviluppati
PTOM [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 638/2003] — codice NC 1006	0	—	582,275	10 000,000

Origine/Prodotto	Percentuale di riduzione	Quantità riportata al lotto del mese di ottobre 2004 (in t)
ACP [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 638/2003] — codice NC 1006 10 21 a 1006 10 98, 1006 20 e 1006 30	88,7604	0